

*IX<sup>a</sup> Legislatura*

---



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

*Proposta di legge*

***n. 104 dell'8 novembre 2010***

*di iniziativa del consigliere:*

***I.Rauti, G.Miele, S.Galetto, F.Battistoni, P.E.Irmici, G. Di Giorgi,  
S.Gatti e O.Tarzia.***

*Oggetto:*

***“Quoziente sociale e familiare Lazio per la concessione di  
prestazioni sociali e di agevolazioni tariffarie in favore delle  
famiglie più disagiate”***



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

On. Isabella Rauti  
Consigliere Segretario

PROPOSTA DI LEGGE  
Dichiarata formalmente ricevibile  
Assegnata alle Commissioni 9°-6°-12°  
Roma 08 NOV. 2010

D'ordine del Presidente  
Il Direttore del Servizio  
Aula, Commissioni  
(Dott. Onoratio Orticello)

## PROPOSTA DI LEGGE

### QUOZIENTE SOCIALE E FAMILIARE LAZIO PER LA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI E DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE PIÙ DISAGIATE

di iniziativa del Consigliere Isabella Rauti

*Isabella Rauti*  
*Giulio*  
*Olivia Tarzia*  
(OLIMPIA TARZIA)  
*Teodoro*  
*Franco*  
*Giuseppe*  
*Antonio*

## RELAZIONE

Il Lazio attraversa una fase di recessione, dovuta in particolare dalla crisi economica globale. Gli effetti della crisi, fronteggiati dalle misure urgenti adottate dal Governo per rispondere tempestivamente alle richieste di “rigore” dell’Unione Europea, rischiano di indebolire il contesto economico e sociale laziale.

In questo nuovo scenario, per accompagnare i mutamenti in corso e mitigare gli effetti della crisi nazionale e globale, sono necessarie politiche mirate a tutelare le fasce più deboli, coerenti con le mutate esigenze del territorio in termini di welfare locale: politiche tese a garantire coesione sociale, accesso ai servizi e alla prestazioni sociali, in un ottica di welfare sussidiario e “personalistico” in grado di restituire centralità ai reali bisogni delle persone.

Occorre, quindi, che la Regione svolga un ruolo primario, in particolare promuovendo, sostenendo e valorizzando la funzione socio-economico della famiglia, riconoscendole il ruolo di entità principale da cui dipende il futuro dei giovani e la stabilità della società.

A tal fine appare necessario emanare una normativa a tutela dei nuclei familiari, in particolare di quelli numerosi e con situazioni di disagio economico, sociale e lavorativo, che tenga conto della struttura dei bisogni al crescere del nucleo familiare in un ottica di equità orizzontale. Il nucleo familiare, in considerazione della attuale realtà sociale, va necessariamente considerato nei termini più estensivi possibile, ricomprendendo quindi al suo interno tutti i soggetti componenti la “famiglia anagrafica”, vale a dire: “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”; anche quando la famiglia anagrafica è costituita da un solo genitore.

L’attuale normativa nazionale per la valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate è basata sull’indicatore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, *“Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art.59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n.449”*, modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 *“Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”* nonché dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n.221, modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n.242. Tale indicatore non tiene sufficientemente conto, nella valutazione economica dei richiedenti, dell’attuale capacità economica delle famiglie e non è parametrato in relazione al numero dei rispettivi componenti, alla loro età, alla presenza di anziani e disabili.

La proposta in esame parte dalla consapevolezza che la valutazione delle condizioni in cui si trovano le famiglie laziali richiede uno sforzo e un’attenzione maggiori e per questo prevede l’introduzione del Quoziente sociale e familiare Lazio (QSFL), pensato come uno strumento in grado di rispondere più adeguatamente alle necessità delle famiglie del Lazio, tenendo nella giusta considerazione le condizioni diffuse di disagio economico, ma anche sociale e lavorativo. Infatti, vi

è la necessità di utilizzare indicatori nuovi e più completi di rilevazione e di valutazione dei bisogni sociali, soprattutto indicatori che tengano conto delle disuguaglianze sociali, delle condizioni di salute e delle possibilità di accesso ai servizi.

Il QSFL costituisce un elemento di sintesi di quell'insieme di fattori che complessivamente incidono sul disagio e sulle difficoltà incontrate dalle famiglie. Non ci si può fermare, infatti, alla mera valutazione del reddito percepito dal singolo soggetto, perché è evidente che lo stesso reddito nominale assume una valenza molto diversa in termini reali a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare e delle relative condizioni sociali e lavorative. Gli strumenti di ponderazione del reddito già esistenti, quali l'ISEE (indicatore della condizione economica equivalente), risultano perciò insufficienti e necessitano di essere integrati con parametri ulteriori che, oltre a dare un maggior peso alla presenza di figli e anziani all'interno della famiglia, tengano in considerazione anche l'età dei suoi componenti (con particolare riguardo ai figli sotto i ventisei anni e agli anziani ultrasettantacinquenni), così come la presenza nella famiglia di soggetti portatori di handicap, fisici o psichici, e la condizione lavorativa dei vari componenti.

Il QSFL troverà applicazione trasversalmente, nella realizzazione di una pluralità di politiche sociali e assistenziali poste in essere dalla Regione, che vanno dalla promozione dei servizi educativi e formativi della prima infanzia e dell'infanzia, al sostegno al diritto agli studi primari, secondari e universitari; dalla diffusione dell'assistenza domiciliare, alla previsione di agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico.

L'approccio previsto dalla presente proposta di legge per l'applicazione del QSFL è duplice:

a) da un lato, si prevede l'introduzione del QSFL come criterio di selezione dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate erogate dalla Regione e dagli Enti locali del Lazio. Ciò può essere realizzato dalla Regione e dagli Enti locali anche senza nuovi oneri finanziari, prevedendo una mera redistribuzione degli attuali stanziamenti, secondo una più compiuta e articolata valutazione delle condizioni delle famiglie cui appartengono i destinatari delle prestazioni;

b) dall'altro, si apre la strada per la concessione di ulteriori aiuti alle famiglie che versano in condizioni economiche, sociali e lavorative più disagiate, consistenti in vere e proprie agevolazioni tariffarie. Tali aiuti potranno essere concessi dai singoli Enti erogatori sulla base dei finanziamenti che la Regione, in base alle proprie disponibilità finanziarie determinate annualmente con legge di bilancio, sarà in grado di erogare.

Passando all'esame puntuale della proposta di legge, si illustrano di seguito i contenuti dei singoli articoli.

L'articolo 1 individua le finalità della legge che, come si è già detto, sono dirette a tutelare, sostenere e valorizzare la famiglia, erogando prestazioni sociali agevolate e concedendo agevolazioni tariffarie sui servizi erogati nel territorio regionale, in base alla situazione sociale ed economica dei rispettivi componenti.



L'articolo 2 definisce le modalità di calcolo del QSFL, stabilendo che esso è determinato applicando una serie di parametri correttivi alla scala di equivalenza ISEE. Tali parametri sono individuati sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero dei componenti del nucleo familiare con età inferiore a ventisei anni;
- b) presenza di donne in gravidanza;
- c) presenza di persone anziane ultrasettantacinquenni non autosufficienti;
- d) presenza di persone portatrici di handicap;
- e) presenza documentata di condizioni temporanee di disagio economico e lavorativo;
- f) presenza di alcuni oneri necessari per il sostentamento familiare;
- g) indicatori di capacità contributiva.

Inoltre, per quanto concerne la ponderazione numerica dei parametri, si prevede un sistema flessibile, che demanda alla Giunta regionale la fissazione di limiti minimi e, sulla base di questi, lascia la possibilità ai singoli Enti erogatori di determinarne autonomamente il valore numerico.

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce in termini generali che, per selezionare i beneficiari delle prestazioni sociali agevolate per le quali è attualmente prevista l'applicazione dell'ISEE, gli Enti erogatori debbano applicare il QSFL.

A tale disposizione, tuttavia, si accompagna quella del successivo comma 2, che prevede la possibilità di sospendere l'applicazione del QSFL se ciò determina minori entrate per l'Ente erogatore.

L'articolo 4 prevede l'erogazione di contributi agli Enti che applicano il Quoziente Sociale e Familiare Lazio per la concessione di agevolazioni tariffarie sui servizi erogati nel territorio regionale e concernenti, in particolare:

- a) il trasporto pubblico;
- b) l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia e dell'infanzia, compresa la refezione scolastica;
- c) il sostegno al diritto agli studi primari, superiori e universitari;
- d) l'assistenza familiare, in favore di soggetti appartenenti a famiglie in condizioni più disagiate.

Tali contributi, saranno erogati secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con proprio regolamento e nei limiti degli stanziamenti determinati annualmente con legge di bilancio (articolo 5).

L'articolo 5 definisce la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla proposta di legge, prevedendo l'istituzione del Fondo regionale per il QSFL demandando alle previsioni della legge annuale di bilancio.

Infine, nelle more della definizione dei parametri del QSFL da parte della Giunta regionale, la disposizione transitoria prevista dall'articolo 6 consente agli Enti locali di dare immediata applicazione al QSFL, definendone i parametri numerici nel rispetto dei criteri previsti dalla presente proposta di legge.



Articolo 1  
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e dell'articolo 7 dello Statuto, attua e promuove politiche sociali dirette alla tutela, al sostegno e alla valorizzazione della famiglia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, gli Enti pubblici da essa dipendenti e gli Enti locali, nelle materie di competenza regionale, provvedono alla erogazione di prestazioni sociali agevolate e possono concedere agevolazioni tariffarie sui servizi erogati nel territorio regionale, tenendo conto della situazione sociale ed economica dei componenti del nucleo familiare.

Articolo 2  
(Quoziente Sociale e Familiare Lazio)

2. La condizione sociale ed economica dei soggetti beneficiari delle prestazioni sociali agevolate erogate nel territorio regionale è determinata sulla base del Quoziente Sociale e Familiare Lazio.
3. Il Quoziente Sociale e Familiare Lazio è determinato applicando alla scala di equivalenza ISEE, di cui alla tabella 2, allegata al Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, i parametri correttivi individuati secondo i criteri di cui al comma 3.
4. I parametri del Quoziente Sociale e Familiare Lazio sono determinati sulla base dei seguenti criteri:
  - a) numero dei componenti del nucleo familiare con età inferiore a ventisei anni;
  - b) presenza di donne in gravidanza;
  - c) presenza di persone anziane ultrasettantacinquenni non autosufficienti;
  - d) presenza di persone portatrici di handicap;
  - e) presenza documentata di condizioni temporanee di disagio economico e lavorativo;
  - f) presenza di alcuni oneri necessari per il sostentamento familiare;
  - g) indicatori di capacità contributiva.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare permanente, fissa il limite minimo dei parametri di cui al comma 3, che ciascun Ente può adottare, con proprio atto, per l'applicazione del Quoziente Sociale e familiare Lazio.



Articolo 3  
(Selezione dei beneficiari)

1. La Regione e gli altri Enti erogatori applicano il Quoziente Sociale e Familiare Lazio per la selezione dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate per le quali è prevista l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
2. Gli Enti erogatori possono sospendere l'applicazione del Quoziente sociale e familiare Lazio nei casi in cui da essa derivino minori entrate per gli Enti medesimi, non compensate dai contributi concessi dalla Regione ai sensi della presente legge.

2



Articolo 4  
(Agevolazioni tariffarie)

1. La Regione eroga contributi agli Enti che applicano il Quoziente Sociale e Familiare Lazio per la concessione di agevolazioni tariffarie sui servizi erogati nel territorio regionale e concernenti, in particolare:
  - a) il trasporto pubblico;
  - b) l'accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia e dell'infanzia, compresa la refezione scolastica;
  - c) il sostegno al diritto agli studi primari, superiori e universitari;
  - d) l'assistenza familiare, in favore di soggetti appartenenti a famiglie in condizioni più disagiate.
  
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

2

## Articolo 5

(Fondo regionale per il Quoziente Sociale e Familiare Lazio)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è istituito, nell'ambito della U.P.B. H41, il Fondo per il Quoziente sociale e familiare Lazio, alla cui copertura si provvede annualmente con legge di bilancio.



Articolo 6  
(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2 comma 4, gli Enti locali applicano il Quoziente Sociale e Familiare Lazio definendone i parametri con proprio atto, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo.

2